

- 64

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE III CIVILE

RG nr. 425/00
CRON. nr. 134
REP. nr. 90/02

composta dai Sigg. Magistrati

Dr. Carlo LUDA di CORTEMIGLIA PRESIDENTE
Dr. Nello B. MORRA CONSIGLIERE
Dr. Giorgio RICCOMAGNO CONSIGLIERE REL.

nella pubblica udienza del 2.11.2001

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile nr. RG 425/00 promossa da

AVENOSO GIROLAMO e CAVIGGIOLO FRANCESCA: res.ti in

Varallo Sesia via Fei 19

elett.te dom.ti in Torino, Via Groppello 12 c/o l'avv.to Vitantonio

Piemonte che li rapp.ta e difende con l'avv.to Antonio Tanza del foro di

Lecce per procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione in

appello

Riassunti

contro

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA: corrente in

Biella via Carso 15 costituitasi mediante fusione per concentrazione tra

Cassa di Risparmio di Biella Spa e Cassa di Risparmio di Vercelli Spa con

atto 23.11.1994 rogito Notaio Giovanni Fulcheris, subentrata a sensi di

OGGETTO
Opposizione ad
esecuzione
immobiliare.

21 GEN. 2002

UFFICIO DI REGISTRAZIONE
FISCALE S. 8000
a

legge ed in forza di contratto di fusione nei diritti e negli obblighi delle
preesistenti società fuse, in persona del suo Direttore Generale;
elette dom.ta in Torino, Via Colli 17 c/o l'avv.to Carlo Ferraris che la
rapp.ta e difende con l'avv. Giuseppe Rigola del foro di Biella, per mandato
speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.

Riassunta

Conclusioni per le parti

Per parte riassuntamente:

Voglia l'ecc.ma corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza
in conformità al principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con
sent. 3096/99: 1 In via preliminare per esigenze istruttorie, di cui all'art.
394 cpc relative all'accertamento e declaratoria della illegittimità della
previsione ed applicazione di interessi anatocistici trimestrali nel corso del
rapporto e dopo la revoca e recesso dal contratto di apertura di credito con
scoperto su conto corrente, oggetto del presente giudizio, accertare essere
intervenuta tra Avenoso Girolamo e Caviggiolo Francesca e Cassa di
risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca spa, già Cassa di Risparmio di
Vercelli, la convenzione conclusa con benestare di lettera in data 4.8.1995;
Accertare e determinare anche a mezzo di CTU le somme che Avenoso
Girolamo e Caviggiolo Francesca hanno versato alla Cassa di Risparmio di
Biella e Vercelli Biverbanca spa già Cassa di risparmio di Vercelli, a titolo
di anatocismo trimestrale, dopo il recesso dal contratto di apertura di
credito con scoperto su conto corrente, oggetto del presente giudizio, sino
all'effettivo pagamento:



CORRE di APPELLO
di TORINO

Richieste il 8/3/02
N. 1 Copie

ESECUTIVE
AUTENTICHE
LIBERE
urgenti
all'avv. Ferraris

Rilasciate il 14/3/02
DIRITTI 6.000
BOLLO

IL CANCELLIERE

ione dell'anatocismo sugli interessi
zione del contratto di apertura
o degli interessi sugli interessi integra
ontrasto col divieto di anatocismo di

rmata dalla Corte d'Appello di T
. 819 pubblicata il 14.6.1996 sul gra
stato l'Avenoso, rigettò l'opposizione
elle clausole dei contratti di mutuo, §
olati al tasso convenzionale e che §
contratti bancari costituiscono usi nc

Dirigente pro tempore dell'Ufficio Legale di Biverbanca nonché il rag. Mauro Rollino da Vercelli, CTU designato nel giudizio per opposizione ad esecuzione immobiliare dinanzi al tribunale di Vercelli.

Per parte riassunta:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed, in particolare, la richiesta prova per interrogatorio e testi capitolata in atto di citazione; previa, nel caso di occorrenza, ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, tendente ad accertare quali sarebbero stati gli importi contabilmente dovuti dall'Avenoso sul capitale di lire 95.268.716= (portato dal decreto ingiuntivo 16.7.1984 passato in giudicato per mancata opposizione) dal giorno della sua emissione al 7.8.1995, a titolo di interessi convenzionali, con capitalizzazione annuale e non trimestrale.

Nei confronti di Cavigliolo Francesca

Assolversi da ogni avversaria domanda, col favore delle spese, accertato il suo difetto di legittimazione ad causam

Neri confronti di Avenoso Girolamo

Assolversi da ogni avversaria domanda, con compensazione integrale delle spese dei tre gradi di giudizio e col favore delle spese della attuale fase di riassunzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Avenoso Girolamo propose opposizione all'esecuzione promossa nei suoi confronti dalla Cassa di Risparmio di Vercelli (poi Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli spa – Biverbanca) in forza di tre contratti di mutuo del 1978 e di un contratto di apertura di credito, assumendo, in relazione ai primi, che gli interessi erano stati conteggiati al tasso convenzionale



anzichè a quello legale ed assumendo, quanto al secondo, che non era fondata la pretesa della banca di applicare l'anatocismo sugli interessi dovuti in conseguenza della risoluzione. La Cassa resistette.

Con sentenza n. 245 del 35.7.1994 il Tribunale di Vercelli accolse parzialmente l'opposizione ritenendo che gli interessi sul capitale residuo concesso in mutuo andavano conteggiati al tasso legale maggiorato del 2% ed escludendo l'applicazione dell'anatocismo sugli interessi dovuti in conseguenza della risoluzione del contratto di apertura di credito nell'assunto che il computo degli interessi sugli interessi integrasse un uso negoziale, come tale in contrasto col divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..

La decisione venne riformata dalla Corte d'Appello di Torino che, decidendo con sentenza n. 819 pubblicata il 14.6.1996 sul gravame della Biverbanca cui aveva resistito l'Avenoso, rigettò l'opposizione sui rilievi che, in base al contenuto delle clausole dei contratti di mutuo, gli interessi andavano comunque calcolati al tasso convenzionale e che gli usi che regolano l'anatocismo nei contratti bancari costituiscono usi normativi, in quanto tali vincolanti.

Avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione Girolamo Avenoso sulla base di due motivi, cui resistette con controricorso la Cassa di risparmio di Biella e Vercelli spa – Biverbanca.

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., il ricorrente si doleva: a) che la Corte d'Appello avesse applicato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 s.s. c.c., benché le espressioni usate dalle parti fossero di chiara ed univoca significazione,



sicchè non v'era bisogno di interpretare alcunché, e che dei menzionati criteri interpretativi avesse fatto erronea applicazione in quanto, per il caso di inadempimento, il riferimento delle parti al "tasso vigente" d'interesse non poteva concernere quello convenzionale, ma evidentemente riferirsi a quello legale; con secondo motivo di ricorso la sentenza era censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1364, 1368, 1374 e 2687 (ma, recte, 2697) c.c., laddove aveva ritenuto che l'anatocismo trimestrale applicato dalla banca allo scoperto relativo al contratto di apertura di credito costituisse un uso normativo;

La Biverbanca spa resisteva con controricorso.

La Suprema Corte con sentenza n. 3069/99, depositata il 30 marzo 1999 in riferimento al primo motivo di ricorso statuiva che la censura era infondata sotto il primo profilo ed inammissibile sotto il secondo; mentre accoglieva il secondo motivo di ricorso, cassando in relazione l'impugnata sentenza e rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

In motivazione la Cassazione ha, fra l'altro, affermato che "la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio juris ac necessitatis.



sicchè non v'era bisogno di interpretare alcunché, e che dei menzionati criteri interpretativi avesse fatto erronea applicazione in quanto, per il caso di inadempimento, il riferimento delle parti al "tasso vigente" d'interesse non poteva concernere quello convenzionale, ma evidentemente riferirsi a quello legale; con secondo motivo di ricorso la sentenza era censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1364, 1368, 1374 e 2687 (ma, recte, 2697) c.c., laddove aveva ritenuto che l'anatocismo trimestrale applicato dalla banca allo scoperto relativo al contratto di apertura di credito costituisse un uso normativo;

La Biverbanca spa resisteva con controricorso.

La Suprema Corte con sentenza n. 3069/99, depositata il 30 marzo 1999 in riferimento al primo motivo di ricorso statuiva che la censura era infondata sotto il primo profilo ed inammissibile sotto il secondo; mentre accoglieva il secondo motivo di ricorso, cassando in relazione l'impugnata sentenza e rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

In motivazione la Cassazione ha, fra l'altro, affermato che "la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio juris ac necessitatis.



versate da Avenoso Girolamo e Caviggiolo Francesca a titolo di anatocismo trimestrale. In via istruttoria l'Avenoso, a sostegno di tali domande, ha chiesto l'ammissione di tre capitoli di prova per interrogatorio e testi relativi alla suddetta convenzione in forza della quale la banca incassò la somma complessiva di lire 313.268.937 (comprendente, oltre ad un residuo capitale, spese legali e giudiziali oltre a interessi legali e anatocistici).

La Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli spa ha, dal canto suo, chiesto l'assoluzione da ogni domanda avversaria previa, occorrendo, ammissione di CTU per accertare gli importi dovuti dall'Avenoso sul capitale di lire 95.268.716 (portato dal D.I. del 16.7.84) dal giorno della sua emissione al 7.8.1995, a titolo di interessi convenzionali, con capitalizzazione annuale e non trimestrale

Ciò premesso, questo Collegio rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3069/99 del 16.10.1998, in accoglimento del secondo motivo di ricorso dell'Avenoso (e respinto il primo motivo, relativo alla natura, convenzionale o legale, del "tasso vigente" d'interesse) ha statuito che l'anatocismo trimestrale applicato dalla Banca allo scoperto relativo al contratto di apertura di credito non costituisce un uso normativo, ma "un mero uso negoziale, con la conseguente nullità della relativa pattuizione siccome anteriore alla scadenza, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c."

In particolare la Suprema Corte, riaffermando l'orientamento (contrario a quello seguito nella decisione n. 819 pubblicata il 14.6.1996 della Corte d'Appello di Torino) già espresso nella sentenza n. 2374 del 16.3.1999, ha riaffermato che "la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della



banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'Abi nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio juris ac necessitatis" ed ha quindi escluso che, nella specie, si fosse verificata l'integrazione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., nel senso preteso dalla banca.

In forza di tale decisione risulta, dunque, infondata la domanda proposta dalla Banca nell'atto di citazione in appello del 13.7.1995 con cui la stessa chiedeva darsi atto, quanto al contratto di apertura di credito in conto corrente, dell'applicabilità dell'anatocismo con capitalizzazione trimestrale e di respingere anche sotto questo profilo, l'opposizione proposta da Avenoso Girolamo.

Nel presente giudizio di rinvio non possono invece essere prese in esame le ulteriori domande istruttorie e di merito estranee alle questioni già devolute nel precedente grado d'appello (ed inoltre le questioni già devolute in tale grado ma in ordine alle quali si è formato il giudicato endoprocessuale sulle statuizioni date dalla sopracitata sentenza della Corte d'Appello di Torino censurate con il primo motivo di ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte).

Secondo quanto dispone l'art. 394 c. 3° cpc "Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la



sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”.

Ora, come si ricava chiaramente dagli atti di causa, in primo grado nonché in grado d'appello il punto del contendere (prescindendo dalle questioni su cui si è ormai formato il giudicato endoprocessuale) riguardava la capitalizzazione trimestrale degli interessi e non anche l'esistenza e la validità legale di una clausola di anatocismo annuale.

Nella sentenza del Tribunale di Vercelli del 17.6.1994 la questione, enunciata a pag. 8 come relativa all'“Anatocismo trimestrale nel contratto di apertura di conto corrente” è stata risolta con la declaratoria (v. dispositivo) della “nullità della clausola del contratto di apertura di conto corrente che preveda (se così intesa) la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo)”.

A sua volta, la citata sentenza della Corte d'Appello di Torino ha accolto il motivo di gravame proposto dalla banca riguardante “l'applicazione dell'anatocismo trimestrale” per il contratto di apertura di credito.

Anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 3096/99 ha individuato chiaramente la problematica in discussione (per quanto concerneva il secondo motivo di ricorso) nella legittimità o meno della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca ed ha accolto il motivo proposto da Avenoso Girolamo affermando, come s'è detto, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo ma un uso negoziale, con la conseguenza della nullità della relativa pattuizione

siccome anteriore alla scadenza, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.

Viceversa, nel presente giudizio di rinvio ambedue le parti, sia pure soltanto sotto forma di discussione delle questioni giuridiche implicate nella domanda dell'Avenoso di restituzione delle somme versate alla banca a titolo di anatocismo trimestrale, hanno implicitamente proposto anche una domanda di accertamento rispettivamente negativa (quanto all'Avenoso) e positivo (quanto alla banca) della debenza dell'anatocismo annuale.

In particolare, la questione dell'anatocismo annuale è stata trattata dalle parti (esclusivamente nel presente giudizio di rinvio) in quanto costituente la ragione di contrasto che ha determinato la divergenza dei prodotti conteggi degli importi ad oggi dovuti tenendo conto dei pagamenti già effettuati alla banca.

Orbene, tali domande vanno dichiarate inammissibili nel presente giudizio di rinvio.

La correttezza della conclusione così raggiunta trova conferma nella considerazione che l'art. 1283 c.c. non stabilisce che, se vi è un uso normativo applicabile alle parti in causa che preveda l'anatocismo (annuale) anteriore alla domanda giudiziale, tale anatocismo si applica senz'altro anche alle parti stesse; ma esso stabilisce che, se esiste un uso normativo applicabile alle parti in causa che autorizzi la stipula di interessi anatocistici ante domanda giudiziale, allora è valida un'eventuale clausola contrattuale scritta con cui le parti abbiano stipulato l'anatocismo a decorrere dalla mora. Pertanto, per affermare nel nostro caso l'applicabilità dell'anatocismo annuale, occorre dare risposta positiva a due distinti



problemi e cioè: A) se nei rapporti fra banche e clienti esista un uso normativo che autorizzi (renda legittima) la stipula di una clausola convenzionale di anatocismo annuale a decorrere dalla mora del debitore (e in questo punto i consideranda incidentali fatti dalla Suprema Corte per escludere l'esistenza di un uso normativo autorizzante la stipula di un anatocismo trimestrale parrebbero suggerire la esistenza di un uso normativo autorizzante la stipula di una clausola per l'anatocismo annuale); B) se, una volta caducata per sua nullità la clausola che nel contratto de quo stipula l'anatocismo trimestrale, sopravviva ancora nel contratto stesso una clausola (dotata della prescritta forma scritta ad substantiam) che stipuli l'anatocismo annuale, o se invece la caducazione della clausola dell'anatocismo trimestrale comporti la mancanza, in forma scritta, di una tale ulteriore e diversa clausola.

Solo dando risposta positiva ad ambedue i quesiti si potrebbe sostenere l'applicabilità al caso di specie dell'anatocismo annuale (e tanto più che nel D.I. dall'opposizione alla cui esecuzione origina la presente causa, è stabilita solo l'applicazione alle relative somme capitali degli "interessi convenzionali maturandi" e non vi è invece anche una apposita e distinta statuizione che stabilisca l'applicazione dell'anatocismo legale annuale ex art. 1283 c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale e cioè dalla data di notifica del D.I.).

Orbene, nella presente causa non solo non è stata fatta oggetto di apposita e autonoma discussione la specifica questione di cui sub B) né sono state formulate dalla Banca autonome domande giudiziarie in relazione ad una pretesa soluzione positiva di cui sub B).



La questione circa l'accertamento positivo della debenza degli interessi anatocistici annuali quale introdotta dalla banca solo nel presente grado non è ammissibile neppure sotto il profilo dell'eccezione, stante la sede (giudizio di rinvio) in cui essa è stata per la prima volta introdotta, atteso che una tale eccezione non è resa necessaria dalle statuizioni e in genere dal contenuto della sentenza della Suprema Corte.

Inoltre, e nonostante quanto da ultimo rilevato sulla inammissibilità della stessa eccezione dalla banca relativa agli interessi anatocistici annuali, va dichiarata inammissibile la stessa domanda di parte Avenoso quale da essa formalmente proposta nel presente giudizio (e implicante tutte le questioni precedentemente esaminate) in quanto essa è stata proposta tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art. 389 cpc.

Infatti i pagamenti di cui con la domanda de qua parte Avenoso chiede la restituzione non sono richiedibili come semplice conseguenza della sentenza di Cassazione ma potevano e dovevano essere richiesti in restituzione dall'Avenoso già in sede del precedente giudizio d'appello. Infatti, i pagamenti de quibus furono fatti non già in esecuzione della sentenza di primo grado ma per accordo convenzionale, "in prevenzione" per l'ipotesi che la sentenza del tribunale fosse riformata in sede di giudizio d'appello o di successivo giudizio per cassazione. Più precisamente i pagamenti de quibus furono fatti in data 4.8.1995 (v. pag. 5 e 13 dell'atto di riassunzione) e quindi prima della costituzione dell'Avenoso nel giudizio d'appello (con comparso di costituzione e risposta del 24.10.1995).

Egli avrebbe quindi dovuto proporre la domanda di restituzione quantomeno già in tale sede, ovviamente per l'ipotesi che l'appello fosse



rigettato o nella misura in cui fosse rigettato. Egli invece non solo non propose questa domanda in tale sede ma neppure in sede di conclusioni definitive (all'udienza dell'8.2.1996).

Così stando le cose la domanda di restituzione de qua non è comunque suscumbibile sotto la fattispecie di cui all'art. 389 cpc.

In sede di giudizio di rinvio non sono, del resto, ammissibili neppure le mere "emendationes" delle domande.

La conclusione così raggiunta trova conferma nella considerazione che la domanda di restituzione de qua non potrebbe essere decisa senza la decisione della questione, da considerarsi almeno sotto il profilo della eccezione introdotta per la prima volta in questo grado da parte banca, dell'applicabilità o meno dell'anatocismo annuale.

Ma, come già s'è visto, tale questione è inammissibile in questo grado anche sotto il semplice profilo dell'eccezione, perché la necessità della sua proposizione non deriva dalle statuizioni e dal contenuto della sentenza della Suprema Corte, ma deriva esclusivamente da fatti stragiudiziali (convenzione di cui s'è detto e sua contestuale esecuzione) verificatisi anteriormente alla instaurazione del precedente giudizio d'appello.

Così stando le cose, la soluzione accolta da questa Corte sull'inammissibilità della domanda restitutoria appare anche conforme quantomeno ad esigenze di opportunità in ordine ai diritti indisponibili di difesa e di contraddittorio di cui all'art- 24 Cost., atteso che la decisione di merito della domanda restitutoria comporterebbe anche la decisione in unico grado di merito (con "salto " del giudizio di primo grado) di una



importante questione fattuale e giuridica controversa tra le parti e implicata o presupposta dalla domanda restitutoria.

Come conseguenza della pronuncia di inammissibilità resta impregiudicato il merito sia della domanda restitutoria che delle questioni in essa implicite o presupposte, e quindi tutte tali domande e questioni potranno costituire oggetto di un separato giudizio.

In conclusione, pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto dalla banca avverso la sentenza resa dal tribunale di Vercelli, l'appello va respinto per quanto attiene al capo II del dispositivo della detta sentenza, confermandosi il capo III per la parte in cui si riferisce al capo II (come più specificamente detto nel dispositivo della presente sentenza).

Detto capo III non può essere confermato per la parte in cui fa riferimento alla quantificazione da operarsi dal CTU nella procedura di esecuzione immobiliare, perché detta procedura è stata estinta, per cui o le parti raggiungeranno un accordo sulla quantificazione o dovranno instaurare un nuovo giudizio.

Le parti non possono invece pretendere l'ammissione di una CTU poiché la stessa non è stata chiesta nell'atto d'appello; conseguentemente le istanze istruttorie non risultano ammissibili neppure limitatamente a questa quantificazione.

Per quanto concerne il regolamento delle spese la Corte ritiene, anzitutto, che le spese del presente giudizio di rinvio vadano interamente compensate nel rapporto fra Caviggiolo Francesca e la banca, posto che la, pur inammissibile, riassunzione del processo anche da parte della Caviggiolo a



seguito della sentenza della Suprema Corte non ha richiesto alla banca alcun apprezzabile aggravio della attività defensionale.

Nei rapporti fra Avenoso Girolamo e la banca questo Collegio ritiene equo dichiarare compensate in ragione di metà le spese del primo grado del giudizio nonché del presente giudizio di rinvio, nei quali l'Avenoso è risultato parzialmente vittorioso, ponendo la restante metà – secondo la liquidazione effettuata in dispositivo – a carico della banca.

Per quanto invece riguarda le spese del grado d'appello e del giudizio di Cassazione, in cui vi è stata reciproca soccombenza di entrambe le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare le spese stesse interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto dalla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli spa – Biverbanca avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 17.6.1994:


- a) dichiara inammissibile l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc in quanto proposto da Cavigliolo Francesca;
- b) dichiara inammissibili tutte le domande istruttorie e di merito formulate dalle parti in sede di giudizio di rinvio estranee alle questioni già devolute nel precedente grado d'appello;
- c) pronunciando sull'appello in ordine alle questioni per le quali non si è formato il giudicato endoprocessuale sulla precedente sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 819 pubblicata il 14.6.1996, e cioè in ordine alla questione della validità o meno della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca, respinge su tale punto



l'appello confermando la corrispondente statuizione di cui al capo II del dispositivo della sentenza di primo grado che "dichiara, di conseguenza, la nullità della clausola del contratto di apertura di conto corrente che preveda (se così intesa) la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo)", nonché la corrispondente parte della ulteriore statuizione di cui al capo III del dispositivo della stessa sentenza che "dichiara, di conseguenza, l'illegittimità dei precetti tutti elevati nelle procedure esecutive n. 60/84 e n. 80/84 (promosse dalla Cassa di Risparmio di Vercelli nei confronti di Avenoso Girolamo)" limitatamente alle parti in cui tali precetti prevedono il pagamento di somme calcolate diversamente ed ulteriori rispetto a quanto risulta dalla statuizione così confermata, e cioè calcolati con anatocismo trimestrale.

- d) Dichiara interamente compensate fra Caviggiolo Francesca e la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli spa - Biverbanca – le spese del presente giudizio di rinvio.
- e) Dichiara compensate per metà fra Avenoso Girolamo e la banca sopraindicata le spese del primo grado di giudizio nonché del presente giudizio di rinvio, e condanna la stessa banca a rifondere all'Avenoso la restante metà delle spese stesse che vengono liquidate, per l'intero, in lire 4.070.500 per il primo grado (secondo la liquidazione già effettuata dal tribunale di Vercelli) di cui lire 1.280.000 per diritti e lire 2.000.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, ed in lire 8.420.000, in assenza di "notula", per il presente giudizio di rinvio, di cui lire 6.000.000 per onorari e lire 2.150.000 per diritti, oltre rimborso forfett. spese generali, IVA e CPA come per legge.





CORTE di APPELLO di TORINO

Richieste il 20.3.02

N. 1 Copie

ESECUTIVE

AUTENTICHE

LIBERE

urgenti

all'avv. *Re Ferri*

f) Dichiaro interamente compensate fra Avenoso Girolamo e la banca sopraindicata le spese del grado d'appello e del giudizio di cassazione.

Così deciso in Torino il 2 novembre 2001.

Il Consigliere estensore

(Dott. Giorgio Riccomagno)

Giorgio Riccomagno

Il Presidente

(Dott. Carlo Ludovico Cortemiglia)

Carlo Ludovico Cortemiglia

Rilasciate il 26.3.02

DIRITTI 6.000

BOLLO

IL CANCELLIERE

Il Funzionario di Cancelleria
D.ssa Manuela TROMPETTO

Manuela Trompetto



Depositato nella Cancelleria della Corte di Appello di Torino

il 2.1 GEN. 2002

IL CANCELLIERE

Il Funzionario di Cancelleria
D.ssa Manuela TROMPETTO

Manuela Trompetto

1° UFFICIO DELLE ENTRATE DI TORINO - SEZIONE PER LE ENTRATE	
ESTRIBO DI VERSAMENTO:	PRODOTTORE: <i>11/02/02</i>
<i>1601-1</i>	
IMPORTO: <i>181,00</i>	AL N° <i>2469</i>
DATA: <i>01/02/02</i>	IL DIR. <i>[Stamp]</i>

1097 E 129
4567 E 52
181